

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, SENSORIALE E DEL GUSTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del servizio

Il Comune di Agliana (di seguito denominato Comune) opera da sempre per la migliorare la qualità della ristorazione scolastica .

A tal fine, negli ultimi tempi ha focalizzato la propria attenzione sugli aspetti salutistici, sulla presenza di prodotti e piatti legati al territorio e sulla preparazione di menù differenziati in base alle richieste sanitarie ed alle scelte religiose degli utenti.

Da recenti rilevazioni presso le mense scolastiche e in accordo con le considerazioni della Commissione Mensa, risulta necessario porre in essere buone pratiche tese a rinforzare l'attitudine dei bambini all'assaggio di nuovi cibi e sviluppare in loro l'attenzione alla scoperta del gusto dei cibi. L'educazione al gusto infatti ha lo scopo di sviluppare la competenza sensoriale, offrendo la possibilità di apprezzare la varietà dell'offerta alimentare proposta.

ART. 2 Finalità ed obiettivi da perseguire

1) Il servizio disciplinato dal presente Capitolato speciale (di seguito Capitolato) dovrà essere in sintonia con le linee guida elaborate dal MIUR nel 2015 e con gli indirizzi della Regione Toscana per la ristorazione scolastica.

2) Il Comune intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- fornire ai docenti nuovi strumenti per la gestione di percorsi di educazione alimentare, sensoriale e del gusto;
- condividere con la Commissione Mensa del Comune e le famiglie un programma di educazione e cultura alimentare prevedendone un coinvolgimento che vada a sviluppare il ruolo e il lavoro attualmente svolto dalla commissione mensa;
- sostenere gli alunni nei percorsi di educazione alimentare attraverso un uso consapevole dei sensi nel rapporto col cibo;
- promuovere un evento di fine anno scolastico dedicato all'alimentazione e al lavoro svolto dalle scuole cittadine che coinvolga tutti i soggetti interessati: alunni, docenti, famiglie, istituzioni.

ART. 3 Articolazione del progetto

1) Il progetto, per avere effetti concreti, sarà rivolto ad una selezione omogenea di soggetti e dovranno essere previsti:

- a) Incontri di formazione con il personale docente: numero massimo di partecipanti 30.
- b) Laboratori con gli alunni: almeno n.12 rivolti alla scuola primaria e almeno n. 6 rivolti alla scuola dell'infanzia.

c) Incontri con i genitori: almeno 2.

d) Incontri con la Commissione Mensa: almeno 2.

Per quanto riguarda l'azione rivolta agli alunni dovrà essere presa come unità di misura la singola classe a cui dovrà essere proposta un'attività laboratoriale coerente con quanto previsto all'art.2.

2) L'individuazione dei docenti e delle classi coinvolte sarà effettuata concordemente con la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo B. Sestini che ha manifestato interesse al progetto.

3) Un evento conclusivo si svolgerà, previo accordo con la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo B. Sestini, all'interno dei plessi scolastici.

4) Tutti i prodotti e le eventuale materie prime utilizzate nell'attuazione del progetto, i costi relativi alla stampa dei materiali di informazione e di comunicazione, saranno interamente a carico dell'appaltatore e dovranno essere conformi alla normativa vigente.

ART. 4

Durata dell'appalto e del contratto

1) La durata dell'appalto e del contratto decorre dal 01.10.2018 al 30.06.2019.

2) Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva di chiedere all'Appaltatore la ripetizione del servizio per un ulteriore anno scolastico con la contestuale produzione di un progetto conforme a quello presentato in sede di gara.

ART. 5

Importo a base d'asta e valore dell'appalto

1) L'importo a base d'asta ammonta ad € 12.000,00 I.V.A esclusa. Tale somma è comprensiva di tutti gli oneri inerenti il Servizio.

Si precisa che i costi inerenti la sicurezza sono pari a zero, in quanto non esistono rischi interferenziali trattandosi di prestazioni interamente intellettuali.

La spesa effettiva da sostenere sarà determinata dal ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

2) Qualora fosse necessario un aumento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà accettare la relativa e motivata richiesta del Comune purché non superi 1/5 dell'importo contrattuale.

3) Il valore dell'appalto in caso di ripetizione del Servizio per un ulteriore anno scolastico è quantificato in € 12.000,00 I.V.A. esclusa.

ART. 6

Luogo ed orari di espletamento del Servizio

1) Il Servizio verrà svolto nei plessi scolastici posti sotto la direzione dell'Istituto comprensivo statale "B. Sestini" (di seguito denominato Istituto), i cui locali verranno messi gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore.

2) Il servizio si svolgerà nelle ore concordate con la Dirigente dell'Istituto o con una sua delegata.

TITOLO II PERSONALE

ART. 7

Personale addetto al Servizio

1) L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni affidategli mediante idonea organizzazione e con personale altamente specializzato e di provata esperienza sia nella formazione dei docenti che nell'attività con gli alunni.

A tal fine dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale da utilizzare per l'espletamento del Servizio, con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae.

2) Il personale impiegato nel Servizio dovrà possedere una comprovata esperienza professionale almeno triennale per servizi analoghi.

3) L'Appaltatore è tenuto ad impiegare i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico-organizzative indicate nel progetto presentato in sede di gara e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia. Eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Comune

e da esso autorizzate.

4) L'Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, nonché le norme in materia di igiene del lavoro.

4) Gli operatori presteranno il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponderanno esclusivamente all'Appaltatore.

5) Il Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al Servizio per comprovati motivi. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere a quanto richiesto entro e non oltre 15 giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

ART. 8

Applicazioni contrattuali

1) L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dei propri dipendenti impegnati nel Servizio, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2) L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

3) I citati obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

4) Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze che avrà provveduto a denunciare all'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% sull'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispektorato predetto avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola, né potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardo di pagamento, né avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

TITOLO III

Prerogative del Comune ed ulteriori obblighi dei contraenti

ART. 9

Prerogative del Comune

A norma di legge, il Comune esercita tramite il Responsabile del procedimento le funzioni di indirizzo e controllo sull'operato dell'Appaltatore.

Art. 10

Coperture assicurative

1) L'Appaltatore, dovendo assumersi ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Istituto ed a terzi a causa di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è obbligato ad assicurare se stesso ed il personale che sarà impegnato nel Servizio per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune e l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato.

2) A tale scopo, l'Appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune e l'Istituto devono essere considerati "terzi" a tutti gli effetti, con un massimale complessivo non inferiore a € 1.000.000,00.

3) Prima della stipula del contratto, a pena improcedibilità di tale adempimento, dovrà presentare copia conforme della polizza sottoscritta. In caso di inosservanza, il Comune procederà ai sensi dell'art. 103 Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 11

Altri obblighi dell'Appaltatore

1) L'Appaltatore è tenuto:

a) a sottoscrivere per accettazione, prima della firma del contratto, il "Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Agliana” approvato dalla Giunta del Comune con deliberazione n. 7 del 30.1.2014 e scaricabile dal sito Internet del Comune, consapevole che l’inosservanza di tali disposizioni comporterà la risoluzione del documento negoziale;

b) ad espletare l’incarico assunto con adeguata organizzazione aziendale e piena autonomia operativa;

c) a comunicare al Comune ogni variazione dei poteri di rappresentanza che dovesse intervenire nella propria struttura, nonché l’eventuale perdita anche di uno solo dei requisiti che gli hanno consentito di assumere l’incarico disciplinato dal presente capitolato;

d) ad avvisare per iscritto il Dirigente dell’Istituto ed Responsabile del procedimento, entro il giorno successivo all’evento, in caso di danno a persone e/o cose accaduto per motivi imputabili all’Istituto, affinché il medesimo possa sporgere la relativa denuncia alla propria Compagnia assicuratrice;

e) a denunciare alla propria Compagnia assicuratrice, entro 2 giorni dall’accaduto, eventuali danni a persone e/o cose per motivi ad esso imputabili, avvertendo contemporaneamente anche l’Istituto ed il Comune;

f) a sostituire in modo definitivo, entro 7 giorni dalla motivata richiesta del Responsabile del procedimento e nel rispetto delle modalità stabilite dalla L. 20.5.1970 n. 300 e dal C.C.N.L. del settore, i lavoratori che risultino non più in possesso dei prescritti requisiti di legge e quelli mostratisi non idonei ai compiti loro assegnati o che abbiano compiuto accertate azioni dolose nei confronti degli utenti e/o della/e sede/i del Servizio, oppure di comportamenti lesivi dell’immagine del Comune e/o dell’Istituto.

Art. 12

Trattamento dei dati personali degli utenti

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche, assume la responsabilità dei dati personali degli iscritti al Servizio ed è obbligato a rispettare le disposizioni contenute in tale norme e nel Regolamento UE n. 2016/679

Le eventuali violazioni od omissioni delle prescrizioni sopra indicate saranno sanzionate con le misure previste dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e da quelle successivamente intervenute in materia.

TITOLO IV

PROCEDURA DI GARA

ART. 13

Modalità di aggiudicazione

Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 14

Criteri di aggiudicazione

1) L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sulla base dei seguenti elementi:

- **offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti**

- **offerta economica, fino ad un massimo di 30 punti.**

2) I punteggi sopra indicati saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

A) OFFERTA TECNICA

Il Progetto verrà così valutato :

a) analiticità, chiarezza e rispondenza rispetto alle finalità ed agli obiettivi sopra indicati (max punti 30)

b) descrizione delle prestazioni da svolgere (max punti 10)

c) eventuali attestazioni o crediti formativi inerenti ai corsi svolti (max punti 10)

d) sistema di verifica e controllo del Servizio reso, tenendo conto della qualità rispetto agli obiettivi ed alle prestazioni svolte dagli operatori (max punti 5)

e) modalità di pubblicizzazione del Servizio e documentazione dell’attività svolta (max punti 5)

f) modalità di collaborazione con le istituzioni del territorio in particolare con Comune e Istituto (max punti 10).

B) OFFERTA ECONOMICA

Al soggetto che avrà presentato l’offerta migliore, intesa come più conveniente sul piano economico (prezzo

più basso), verrà assegnato il punteggio massimo (30).

Alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$X = (Pb * 30) / Pv$$

Dove:

X = punteggio da attribuire

Pb = prezzo più basso

Pv = prezzo da valutare.

TITOLO V STIPULA CONTRATTO E RELATIVI ONERI

ART. 15 Stipula del contratto

- 1) La stipula del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla data di comunicazione all'Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione.
- 2) Ove tale termine non venga rispettato dall'Appaltatore senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiararne la decadenza, senza bisogno di messa in mora, fatto salvo il rimborso da parte dello stesso di ogni danno subito dal Comune e delle spese relative alle procedure di gara.

ART. 16 Divieti

- 1) In relazione alla specifica natura dell'appalto, il ricorso al subappalto è vietato.
- 2) E' vietata la cessione del contratto.
- 3) La violazione di tali divieti comporterà la risoluzione immediata del contratto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo, in ogni caso, il diritto da parte del Comune di essere risarcito di eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 17 Spese contrattuali

Le spese contrattuali sono a totale carico dell'Appaltatore

TITOLO VI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 18 Liquidazione delle spese poste a carico del Comune

- 1) Il Comune provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla data del suo/loro ricevimento.
- 2) Tale termine sarà sospeso in caso di irregolarità contributiva e di eventuali contestazioni.
- 3) Il Comune, per la rifusione di eventuali danni contestati all'Appaltatore o l'applicazione di penalità, si riserva di operare una ritenuta sulla/e fattura/e emessa/e dall'Appaltatore.

ART. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., si stabilisce quanto segue:
 - a) il pagamento della/e fattura/e sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. e il codice identificativo dell'Unità Operativa (I37GAF);
 - c) l'Appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il

- codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) l'Appaltatore dovrà comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;
- e) i pagamenti effettuati dal Comune a favore dell'Appaltatore dovranno transitare sul conto corrente dedicato;
- f) l'Appaltatore si assume i prescritti obblighi di tracciabilità;
- g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

TITOLO VII PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 Penalità, risoluzione del contratto e recesso

Ad insindacabile giudizio del Comune, si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, e in particolare:

- a) perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati alle mansioni prevista dalle rispettive qualifiche professionali, nonostante diffida: sanzione pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00;
- b) violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00;
- c) violazione in materia di riservatezza dei dati (D.Lgs.196/2003 e GDPR 2016/679): sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00;
- d) ogni altra violazione agli obblighi imposti all'Appaltatore dal presente Capitolato, dal contratto e dalle leggi: sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00;

ART. 21 Risoluzione del contratto

- 1) Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il contratto può essere oggetto di risoluzione in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore tali da compromettere la funzionalità del Servizio, di non ottemperanza agli impegni assunti, di ripetuta e verificata inadeguatezza degli operatori impegnati, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
- 2) Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli precedenti, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti eventi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) messa in liquidazione;
 - c) abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
 - d) motivi di pubblico interesse;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - f) interruzione non motivata del Servizio;
 - g) reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
 - h) subappalto del Servizio;
 - i) cessione del contratto.
- 3) In ognuna delle ipotesi sopra indicate, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.
- 4) La risoluzione del contratto avverrà previa notifica del relativo provvedimento amministrativo all'Appaltatore.
- 5) L'Appaltatore può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili.
- 6) In caso di inadempienza del Comune, si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia.

ART. 22
Recesso

- 1) Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.
- 2) Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Appaltatore potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 120 giorni.
- 3) Qualora l'Appaltatore receda senza giusta causa, il Comune sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 23
Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle esplicitamente previste tramite lettera raccomandata – avverranno tramite posta elettronica (certificata e non).

ART. 24
Domicilio legale dell'Appaltatore

Agli effetti del contratto da stipulare con il Comune, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Pistoia.

ART. 25
Foro competente

- 1) Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto.
- 2) Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Appaltatore si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.
- 3) Il ricorso all'arbitrato è escluso.